

Corte di Cassazione – Sentenza n. 36392 del 23 agosto 2019

Interessante è la citata sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Penale.

Nel caso concreto, la Corte di Appello di Brescia aveva riformato una sentenza di condanna in primo grado, con la quale un coniuge era stato condannato ex art 12 legge 898/70 e art 570 cp per aver omesso di versare il contributo al mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990.

In secondo grado la Corte aveva assolto l'imputato poiché il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato aveva impugnato la decisione sul presupposto che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula più favorevole di cui all'art 530 comma 1 c.p.p. poiché in sede di divorzio consensuale i coniugi nulla avevano stabilito in tema di obbligazioni alimentari, mentre poi, con due successive scritture private le parti avevano redatto in forma pattizia, rispettivamente le condizioni per il mantenimento e la loro definitiva risoluzione.

Pertanto le pattuizioni patrimoniali inizialmente convenute venivano superate da successivi accordi cui le stesse davano autonoma esecuzione, mentre la sentenza di divorzio nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari.

La Corte conferma pertanto il principio secondo cui

*“l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso dalle parti a margini di un giudizio di separazione o di divorzio ha natura negoziale e produce effetto senza necessità di essere sottoposto al Giudice per l'omologazione” (cf.r a conferma Cass. Sez. III 3.12.2015)*